

Edizione di lunedì 12 settembre 2016

EDITORIALI

[Da oggi è disponibile on line Dottryna](#)

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

[L'assegnazione di terreni e l'imposizione indiretta](#)

di **Leonardo Pietrobon**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La plusvalenza da lease back è tassabile per competenza](#)

di **Fabio Garrini**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Utilizzo delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

[Profili IVA del "reward-based crowdfunding"](#)

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

PROFESSIONI

[Il ciclo di Kolb: un modello di apprendimento efficace](#)

di **Maatmox**

EDITORIALI

Da oggi è disponibile on line Dottryna

di **Sergio Pellegrino**



È disponibile da **oggi** sul mercato **Dottryna**, il nuovo prodotto con il quale **Euroconference** si pone l'obiettivo di dare ai Professionisti, e a chi in generale si occupa della materia tributaria, uno **strumento agile e funzionale** per il reperimento delle informazioni necessarie nell'**attività quotidiana**.

Dottryna non è e non vuole essere una "tradizionale" banca dati, ma qualcosa di diverso e più semplice.

Nel concepire il prodotto siamo partiti proprio dalla constatazione che le ricerche che oggi facciamo nelle **banche dati** ci restituiscono **troppi risultati** e diventa **estenuante** trovare ciò che **effettivamente cerchiamo** e, soprattutto, capire se è o meno **aggiornato**.

Dottryna non vuole essere un **contenitore "dove c'è tutto"**, ma si rischia per questo di "**non trovare niente**", quanto piuttosto uno **strumento funzionale**, nel quale la **ricerca delle informazioni è lineare**.

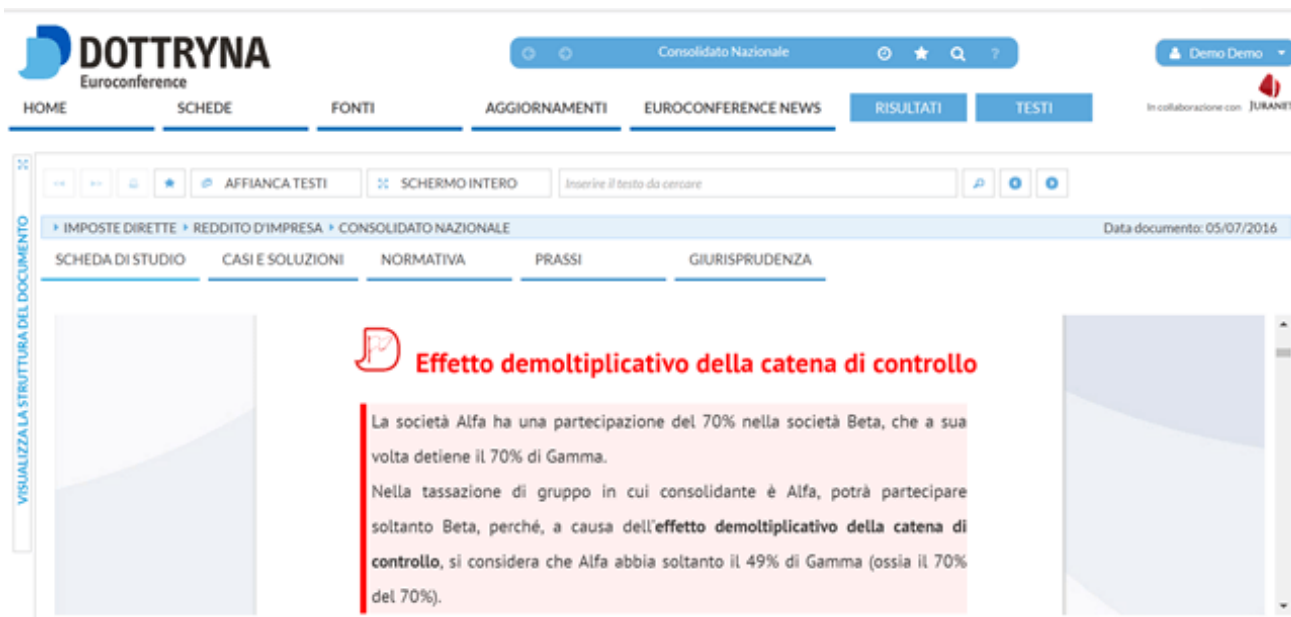
Il prodotto si compone di due sezioni: **Schede Autorali** e **Fonti**.

La ricerca degli argomenti di interesse nella sezione **Schede Autorali** è strutturata principalmente attraverso un **albero tematico**, suddiviso in **categorie**, **argomenti** e **voci**, così come, in alternativa, attraverso la ricerca per **tag**.

Il percorso logico che propone **Dottryna** come **modalità di ricerca “primaria”** è quello per **tematica**: l'utente che vuole approfondire uno **specifico tema**, ad esempio il **consolidato nazionale**, lo ricerca nell'area di “competenza” e accede alla **scheda di studio** nel quale questo è “**analizzato**” in modo organico.

Per consentire di **reperire facilmente** le informazioni ricercate, nelle **schede autorali** sono state **limitate** le **citazioni di dottrina, normativa, prassi e giurisprudenza** a quelle davvero necessarie: la **selezione di ciò che è importante** è fatta “a monte”, e non lasciata all’utente, imponendogli un inutile dispendio di tempo.

Le schede sono arricchite con **specifiche icone**, ciascuna con un **preciso significato** e caratterizzata da un **colore diverso**, per fissare anche visivamente i **concetti più importanti**.



Se poi l’utente vuole entrare ancora maggiormente nel **dettaglio**, dalla **scheda di studio** può accedere direttamente alle **schede correlate** dei **casi operativi** e della **normativa, prassi e giurisprudenza rilevante**.

1. TRASFORMAZIONE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITI D'IMPOSTA

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Circolare				
Numero	32	Data	22/07/2016	Rating	2
In relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate, per le imprese partecipanti al consolidato la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone è effettuata per massa: si tiene, infatti, conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese interessate e della somma delle imposte versate dalla consolidante e dalle singole imprese consolidate.					
 VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

Non manca naturalmente la possibilità di fare anche **ricerche dirette** di **normativa**, **prassi** e **giurisprudenza** nella sezione **Fonti**, ricorrendo agli **estremi del documento** e/o alla **ricerca per parola**.



Dottryna è destinata a diventare un **tassello fondamentale** nella strategia di **Euroconference** di offrire ai propri Clienti prodotti che siano in grado di supportarne l'attività professionale in ogni ambito: per questo a breve sarà **integrata** con **Euroconference News**, le **Riviste Euroconference** e i **prodotti formativi**, **Master Breve in primis**.

Per chi fosse interessato, sul sito www.dottryna.it è **possibile** consultare la **demo** ed eventualmente fruire dell'**offerta** riservata agli acquisti effettuati nella **fase di lancio**.



AGEVOLAZIONI

L'assegnazione di terreni e l'imposizione indiretta

di **Leonardo Pietrobon**

Come stabilito dal comma 115 e seguenti dell'articolo 1 L. 208/2015 possono essere assegnati o ceduti in via agevolata i **beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo**, del D.P.R. 917/1986, ovvero quelli *"utilizzati esclusivamente per l'esercizio [...] dell'impresa commerciale da parte del possessore"*. Di conseguenza, se l'immobile:

- **rientra nel concetto** di cui all'articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, lo stesso **non risulta assegnabile in modo agevolato**, in quanto qualificabile come immobile strumentale;
- mentre se **non ricade nel concetto** di cui all'articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, lo stesso **risulta assegnabile in modo agevolato**.

Sulla base di tali considerazioni, la possibilità di procedere con **l'assegnazione di terreni**, ex articolo 1 commi da 115 a 120 L. 208/2015, **non è espressamente esclusa**. Di conseguenza, al sussistere di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, **anche i terreni possono essere oggetto di assegnazione agevolata**.

Il corretto trattamento ai fini delle **imposte indirette** dell'operazione di assegnazione **è diverso** a seconda che il **terreno sia suscettibile o meno di destinazione edificatoria**.

Sul punto si ricorda che al punto di vista normativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006 **per la verifica della natura edificatoria** di un terreno deve farsi esclusivo **riferimento alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale (PRG)** adottato dal Comune, anche nel caso in cui questo non risulti ancora approvato dalla Regione di riferimento e non siano ancora stati adottati, se previsti, gli strumenti attuativi del PRG (sul punto si veda la **circolare n. 28/E/2006**, par. 23).

Fatta tale doverosa premessa, è necessario quindi stabilire la tipologia di terreno oggetto di assegnazione, se:

- **terreno agricolo** (quindi non suscettibile di destinazione edificatoria);
- **terreno edificabile**.

L'assegnazione ai soci di **terreni agricoli**, ovvero **non suscettibili di destinazione edificatoria**, come la cessione degli stessi, **non rientra nel capo di applicazione dell'Iva**. In particolare detta operazione è **fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c), D.P.R. 633/1972** ed è dunque soggetta ad imposta di **registro sulla base dell'aliquota proporzionale del 15%** se il

soggetto assegnatario **non è né un imprenditore agricolo professionale (IAP), né un coltivatore diretto**. È inoltre soggetta alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 50 ciascuna).

Se, invece, il **beneficiario è uno IAP o un coltivatore diretto** si applica l'imposta di **registro in misura fissa** (€ 200), l'imposta ipotecaria in misura fissa (€ 200) e **l'imposta catastale con aliquota dell'1%**.

Dal punto di vista pratico, quindi, è necessario operare una distinzione di tipo soggettivo come di seguito riportata.

Terreno agricolo

Soggetto beneficiario dell'assegnazione	Imposta di registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
No IAP o coltivatore diretto	15%	€ 50	€ 50
Si IAP o coltivatore diretto	€ 200	€ 200	1%

Diverso invece è il trattamento nel caso di **assegnazione di terreni edificabili**, per i quali trovano applicazione le regole ordinarie ai fini Iva, con la conseguente applicazione delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa**, ossia pari ad € 200 per ogni imposta citata.

Accanto a tale regime "ordinario" deve essere ricordato anche il **regime applicabile** nel caso in cui al momento dell'acquisto il terreno **non sia stato inciso dell'Iva**, come ad esempio nel caso di acquisto da un soggetto non passivo d'imposta (privato), in quanto, in tale ipotesi **l'imposta di registro** applicabile è stabilita nella **misura del 9%**, mentre le imposte **ipotecarie e catastali** sono stabilite in **€ 50 ciascuna**.

Terreno edificabile

Trattamento Iva	Imposta di registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Imponibile 22% con Iva detratta al momento dell'acquisto	€ 200	€ 200	€ 200
Fuori campo nel caso di acquisto senza Iva	9%	€ 50	€ 50

In conclusione, la corretta determinazione del costo dell'operazione di assegnazione deve considerare anche tale possibile carico fiscale, determinato in base alle condizioni **oggettive** del terreno e all'aspetto **soggettivo** del beneficiario dell'operazione.

Per approfondire le problematiche relative all'assegnazione agevolata vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



REDDITO IMPRESA E IRAP

La plusvalenza da lease back è tassabile per competenza

di **Fabio Garrini**

Il “*sale and lease back*” – o più semplicemente “*lease back*” come frequentemente viene definito – rappresenta un contratto atipico con **causa finanziaria** con il quale un soggetto cede un bene ad una società di *leasing* al fine di riottenerlo in locazione finanziaria; tale operazione viene realizzata al fine di ottenere liquidità.

Lo scoglio principale da superare nell'utilizzo di tale contratto è costituito da una posizione tutt'altro che condivisibile dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale la **plusvalenza** che si realizza e che viene imputata a conto economico sulla base della durata contrattuale (ai sensi dell'articolo 2425-*bis* cod. civ.) comunque **dovrebbe essere tassata, al più, in cinque esercizi** ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR. Sul punto consta un'interessante (e del tutto condivisibile) recente presa di posizione della Cassazione che, al contrario, permetterebbe la deduzione in forza del principio di derivazione.

Il trattamento contabile

In ossequio al principio di **prevalenza della sostanza sulla forma** previsto dall'articolo 2423-*bis* cod. civ., il successivo articolo **2425-*bis***, al comma 4, stabilisce che “*le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*”.

Pertanto, attribuendo rilievo al fatto che il contratto di *lease back*, dal punto di vista sostanziale, è un'operazione di finanziamento, la **plusvalenza** (eventualmente) realizzata dal cedente deve essere imputata in conto economico in quote costanti, **in base alla durata del *leasing*** e, quindi, del finanziamento. Questo permette, nei fatti, di lasciare inciso il bilancio di ciascun anno della sola componente finanziaria derivante dal contratto.

Il trattamento fiscale

In relazione a tale fattispecie contrattuale, l'Agenzia è intervenuta in più di una occasione, evidenziando come il contratto in commento sia da suddividere in due operazioni autonome, quella di cessione e la successiva locazione finanziaria (C.M. n. 218/E/2000).

In particolare, secondo la **circolare n. 38/E/2010**, la plusvalenza rileva **secondo le regole ordinarie dell'articolo 86 del TUIR**, ed è imponibile per intero nell'esercizio di realizzo, ovvero

rateizzabile in cinque periodi d'imposta, compreso quello di realizzo, se il bene è detenuto da almeno tre anni, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 86. Si legge infatti come: *"Posto che la modifica dell'articolo 2425-bis del codice civile non è stata accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, devono ritenersi confermati i principi espressi nella circolare n. 218/E del 2000 e nei successivi documenti di prassi sopra citati, in virtù dei quali il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da un'operazione di sale and lease back deve necessariamente essere quello previsto dall'articolo 86 e dall'articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR. Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (cfr. risoluzione del 25 agosto 2009, n. 237/E)".*

La tesi sostenuta dall'Agenzia è stata oggetto di diffuse critiche da parte della dottrina; in particolare la **circolare n. 2/2007 del Centro Studi dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti** ha evidenziato **l'unitarietà dell'operazione di lease back**, con conseguente rilevazione del componente positivo (plusvalenza) lungo la durata del contratto, trattandosi di componente correlato al costo rappresentato dai canoni di *leasing*.

Tale impostazione, tra l'altro, rispecchia anche il principio di **derivazione** del reddito d'impresa dalle risultanze di bilancio, come previsto dall'articolo 83, comma 1, del TUIR, e risulta avallata anche dalla **CTP di Modena del 12 gennaio 2011, n. 5**, proprio in relazione al predetto principio di derivazione, che secondo i giudici di merito deve prevalere per la tassazione della plusvalenza.

In altri termini, possiamo concludere che l'articolo 86, comma 4, del TUIR, prevedendo la tassazione nell'anno o ripartita in 5 esercizi, mira a fornire un'agevolazione quando la plusvalenza è di competenza di un unico esercizio; non può certo essere letta come una norma di svantaggio quando contabilmente già la plusvalenza, sulla base dell'articolo 2425-bis cod. civ., risulta essere ripartita su più esercizi. In questo caso, infatti, già il principio di derivazione ne regola spontaneamente le modalità di tassazione. Il fatto che nel TUIR la fattispecie non sia regolamentata, non significa che si debba applicare l'articolo 86, ma al contrario **porta alla necessità di applicare il generale principio di derivazione**.

La posizione della Cassazione

Consta sul tema una recente posizione della Cassazione (**sentenza 35294 del 23 agosto 2016**, sezione penale) che permettere di individuare una soluzione alla questione molto più aderente al trattamento contabile previsto per il contratto di *sale and lease back*: in estrema sintesi, siccome contabilmente il componente positivo viene **ripartito sull'arco dell'intera durata contrattuale**, parimenti tali componenti positive di reddito dovranno essere oggetto di tassazione. Si legge infatti *"Occorre sul punto aggiungere che la possibilità, concessa al contribuente, di "diluire" negli anni la plusvalenza ottenuta dalla cessione di beni costituisce una*

*deroga al criterio di competenza di cui all'articolo 109, TUIR; il che giustifica (e spiega) l'onere di effettuare la scelta nella dichiarazione dei redditi (articolo 86, comma 4, TUIR). La ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto di "sale and lease back", invece, è coerente con la causa effettiva del contratto, sicché **l'assimilazione di tale finanziamento al corrispettivo derivante da una normale compravendita costituisce un'ingiustificata forzatura** che non trova una espressa codificazione e impedisce pericolose applicazioni analogiche anche degli oneri dichiarativi previsti, ad altro fine, dall'articolo 86, comma 4, TUIR".*

Quello sopra riportato è sicuramente il punto cruciale della pronuncia che si basa su due considerazioni assolutamente condivisibili:

- la previsione dell'articolo **86, comma 4, del TUIR** è una **deroga al principio di competenza dell'articolo 109 del TUIR**. Questo significa che esso risulta applicabile quando, nel rispetto del principio di competenza, la plusvalenza viene imputata contabilmente in un unico esercizio, quello appunto in cui viene ceduto il bene;
- l'articolo **2425-bis** del codice civile prevede invece una ripartizione della plusvalenza che è giustificata dalla **causa del contratto**, ossia l'obiettivo di finanziare l'impresa, e dalle caratteristiche dello stesso. **Non è pertanto possibile applicare la disciplina del comma 4 dell'articolo 86 del TUIR** che ha invece come presupposto una vera e propria cessione del bene. Solo in quest'ultimo caso la plusvalenza viene infatti imputata interamente all'esercizio in cui viene alienato il bene e, quindi, trova ragione di essere applicata la disciplina, che ha carattere agevolativo, contenuta nel più volte richiamato articolo 86, comma 4, del TUIR.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità degli immobili vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Utilizzo delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva

di **Sandro Cerato**

Nella **disciplina fiscale della trasformazione societaria**, contenuta nell'articolo 170 del Tuir, non sono previste particolari regole in materia di **riportabilità delle perdite fiscali maturate dalla società prima della trasformazione**. Nell'ambito delle differenti tipologie di trasformazione, nel passaggio da società di capitali in società di persone (**trasformazione omogenea regressiva**), la società passa da un regime di tassazione del reddito in capo alla società (salva l'opzione per la trasparenza fiscale in presenza dei requisiti stabiliti dagli articoli 115 e 116 del Tuir) ad un regime di imputazione del reddito direttamente in capo ai soci, e la **sorte delle perdite maturate dalla società (ex) di capitali prima della trasformazione** è sempre stata oggetto di dibattito dottrinale. Una prima presa di posizione da parte dell'Amministrazione finanziaria è avvenuta nel 1994, con un **documento emesso dalla DRE Veneto** secondo cui **la trasformazione da società di capitali in società di persone non consentiva il mantenimento del diritto al riporto delle perdite** maturate dalla società trasformata, con conseguente perdita definitiva delle stesse.

L'orientamento descritto, particolarmente penalizzante e oggetto di critica da parte della dottrina, è stato rivisto ad opera della **risoluzione 16.5.2005, n. 60/E**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha radicalmente cambiato orientamento, **consentendo alle società trasformate il diritto al riporto delle perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione** a scomputo dei redditi realizzati successivamente all'operazione. In tale documento si legge infatti che *"per gli effetti fiscali che produce, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone può considerarsi equivalente alla situazione che si verifica per effetto dell'esercizio dell'opzione, di cui all'articolo 115 del TUIR, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è la conseguenza fisiologica dell'adozione della nuova veste societaria; nel secondo, un'opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate, risultino comunque in possesso di particolari requisiti"*. Da tale assimilazione, l'Agenzia consente quindi **il riporto e l'utilizzo in capo alla società trasformata delle perdite maturate prima della trasformazione ad abbattimento del proprio reddito** (e non con imputazione diretta ai soci della società di persone trasformata). In buona sostanza, il ragionamento seguito dall'Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 60/E/2005, è il seguente:

- sia la **trasformazione "regressiva"**, sia l'opzione per la trasparenza fiscale, determinano in capo alla società la **perdita della soggettività passiva Ires** (anche se nel primo caso a titolo definitivo, nel secondo per un periodo temporale limitato alla durata dell'opzione);
- le **disposizioni in materia di trasparenza fiscale** consentono il mantenimento del diritto

al riporto delle perdite realizzate nel momento in cui la società era dotata di personalità giuridica;

- la circostanza che il legislatore abbia dettato alcune regole in presenza dell'opzione per la trasparenza fiscale deve essere letto come la dimostrazione che ***“non sussistono motivi di ordine logico o sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata da una società di capitali ante trasformazione”***.

L'utilizzo delle perdite formatesi prima della trasformazione da parte della società trasformata ad abbattimento del proprio reddito **deve avvenire nel rispetto delle regole vigenti per le società di capitali e contenute nell'articolo 84 del Tuir**, secondo cui:

- quale **regola generale** la **perdita è utilizzabile ad abbattimento dei redditi dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** realizzato in ciascuno di tali periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare (comma 1);
- in **deroga alla descritta regola generale**, le perdite formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione **possono essere utilizzate ad abbattimento del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi**.

Allo scopo di mantenere **memoria** delle perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione ed “ereditate” dalla società di persone trasformata, nel **quadro RS del modello Unico SP** devono essere distinti i due gruppi di perdite: quelle utilizzabili ad abbattimento dell'80% del reddito imponibile e quelle dei primi tre periodi d'imposta utilizzabili ad abbattimento del 100% del reddito imponibile della società trasformata.

Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

IVA

Profili IVA del “reward-based crowdfunding”

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

Dopo avere esaminato il [trattamento IVA dei modelli operativi di *crowdfunding* con “ritorno finanziario”](#), si affrontano ora i principali profili IVA relativi al “*reward-based crowdfunding*”, che – insieme al “*donation-based crowdfunding*” – costituisce uno dei modelli operativi di **finanziamento** collettivo *on line* con “**ritorno non finanziario**”, caratterizzato dal fatto che i fondi sono erogati a fronte di una **ricompensa in natura**, rappresentata da beni o servizi.

Si tratta, in particolare, di approfondire:

- se la fornitura dei beni o servizi in cambio del finanziamento sia un'**operazione rilevante ai fini IVA**;
- se il finanziamento erogato possa qualificarsi come **pagamento anticipato** dei beni o servizi successivamente forniti all'investitore;
- quale sia la **base imponibile** della fornitura dei beni o servizi ricevuti in cambio del finanziamento;
- se la fornitura dei beni o servizi di “**valore simbolico**” sia soggetta ad un trattamento IVA diverso.

In merito al **primo aspetto**, dato che assumono rilevanza ai fini impositivi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, occorre verificare, da un lato, se il beneficiario sia un “**soggetto passivo che agisce in quanto tale**” e, dall'altro, se sussista un **nesso sinallagmatico** tra i beni e servizi forniti e il finanziamento ricevuto.

A quest'ultimo riguardo, è indispensabile che l'operazione sia inserita all'interno di un rapporto economico che preveda prestazioni reciproche, nel senso che alla cessione o prestazione deve fare riscontro una controprestazione che, all'interno di un determinato rapporto giuridico, trovi la sua causa nella predetta cessione o prestazione. La sussistenza di una **stretta correlazione tra prestazione e controprestazione**, nell'ambito di una determinata pattuizione tra le parti, è stata posta in evidenza dalla Corte di Giustizia, per la quale una cessione o prestazione s'intende effettuata a titolo oneroso, configurando un'operazione soggetta a IVA, soltanto quando fra il fornitore e il cliente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il **controvalore effettivo** del bene o servizio fornito al cliente (causa C-16/93 del 3 marzo 1994).

Tenuto conto che il beneficiario del finanziamento deve essere un soggetto passivo che agisce

in quanto tale, ad essere rilevante è la nozione contenuta nell'art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo **indipendente** e in qualsiasi luogo, un'**attività economica**, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tale attività.

Dato, inoltre, che il "*reward-crowdfunding*" è uno strumento finanziario utilizzato soprattutto da *start-up* e PMI innovative, occorre chiedersi se, nella fase iniziale dell'attività, la **soggettività** passiva sussista in capo a tali operatori anche in **assenza di operazioni imponibili**.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia, in particolar modo con riguardo all'esercizio del diritto di **detrazione dell'IVA sulle spese propedeutiche all'attività d'impresa**. Secondo la Corte, le attività economiche che qualificano l'operatore come soggetto possono consistere in vari atti consecutivi e, in ogni caso, gli atti preparatori, come quelli diretti a procurarsi i mezzi per esercitare siffatte attività, **fanno parte integrante delle attività economiche** (causa C-268/83 del 14 febbraio 1985). Di conseguenza, colui che acquisti beni e servizi ai fini dell'esercizio di un'attività economica agisce come soggetto passivo anche se i suddetti beni e servizi non sono immediatamente utilizzati nell'ambito della medesima (causa C-97/90 dell'11 luglio 1991) ed, anzi, la soggettività passiva non viene meno, sicché la detrazione operata "a monte" risulta acquisita, neppure nell'ipotesi in cui, successivamente alle spese sostenute, si decida di **non** passare alla **fase operativa**, abbandonando il progetto o mettendo l'impresa in **liquidazione** (causa C-110/94 del 29 febbraio 1996).

In merito al **secondo aspetto** considerato, cioè se il finanziamento erogato possa qualificarsi come pagamento anticipato dei beni o servizi successivamente forniti all'investitore, occorre osservare che, nella maggior parte dei casi, quest'ultimo riceve la ricompensa – sotto forma di beni o servizi – in un **momento successivo** rispetto a quello in cui ha erogato il finanziamento. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, il **pagamento anticipato**, in tutto o in parte, del corrispettivo implica che la cessione o prestazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento e che in tale momento la relativa imposta diventi esigibile (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 65 della Direttiva n. 2006/112/CE), la Corte di Giustizia ha affermato che, affinché l'IVA sia esigibile senza che la cessione o prestazione sia stata già effettuata, è necessario che tutti gli elementi della futura operazione siano già **noti** e, dunque, che, al momento del pagamento dell'acconto, i beni o servizi siano **specificamente individuati** (cause riunite C-254/14 e C-289/14 del 23 dicembre 2015).

Nel caso di specie, ciò significa che l'incasso del finanziamento determina l'esigibilità dell'IVA se i beni o servizi sono noti e non, invece, allorché gli stessi siano **individuati in modo generico** (causa C-107/13 del 13 marzo 2014).

Passando ad esaminare il **terzo aspetto**, legato alle modalità di determinazione della base imponibile della fornitura dei beni o servizi ricevuti in cambio del finanziamento, nonostante il finanziamento sia erogato al beneficiario non direttamente dall'investitore, ma per mezzo dell'intermediario che gestisce la piattaforma *on line* di raccolta dei capitali, la base imponibile

è pari all'**importo complessivo del finanziamento** (causa C-353/00 del 13 giugno 2002). La **commissione** di intermediazione eventualmente pagata si considera, pertanto, riferita ad una **autonoma operazione** (causa C-18/92 del 25 maggio 1993).

L'**ultimo profilo** da analizzare è quello dei riflessi IVA del finanziamento erogato a fronte di beni o servizi di "**valore simbolico**", cioè non in linea con il loro valore di mercato.

Sulla base delle indicazioni della giurisprudenza unionale, l'operazione mantiene carattere oneroso – ed è quindi soggetta a IVA – indipendentemente dal risultato, nel senso che è irrilevante la circostanza che il prezzo di vendita dei beni o servizi sia **superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto o di costo** (causa C-103/09 del 22 dicembre 2010). Con specifico riguardo all'esercizio della detrazione, la Corte UE ha però affermato che, **salvo il caso in cui il prezzo di vendita sia puramente simbolico**, la detrazione compete in misura integrale e non in proporzione alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costo e sempreché non vi sia abuso o evasione (causa C-267/15 del 22 giugno 2016); quindi, laddove il minore prezzo sia **ragionevolmente giustificato o giustificabile**.

In linea con quanto prospettato dal Comitato IVA nel **Working Paper** n. 836 del 6 febbraio 2015, può ritenersi che il finanziamento erogato dall'investitore **non** rappresenta il **corrispettivo** dei beni o servizi ricevuti dal beneficiario se di valore pressoché **nullo** o, comunque, del tutto slegato all'importo del finanziamento concesso.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



PROFESSIONI

Il ciclo di Kolb: un modello di apprendimento efficace

di **Maatmox**

Secondo i più recenti studi neurobiologici, il nostro cervello acquisisce concetti, nozioni e relazioni molto più velocemente se è spinto a metterli in pratica, se li vive in prima persona. Infatti, il coinvolgimento fisico ed emotivo facilita l'attenzione e la memoria. Questa è la base su cui si è sviluppato l'apprendimento esperienziale. A questo proposito, l'educatore statunitense David Kolb ha definito con chiarezza gli *step* che rendono questo tipo di apprendimento efficace ed efficiente.

Il suo metodo si basa sull'assunto che l'apprendimento è circolare. Da ciò deriva il suo *learning cycle*, che definisce le fasi dell'apprendimento esperienziale e, soprattutto, offre un modello di pratica formativa. Esso si articola in 4 fasi sequenziali:

1. esperienza concreta;
2. osservazione riflessiva;
3. concettualizzazione astratta;
4. sperimentazione attiva.

Durante l'**esperienza concreta** i partecipanti sperimentano capacità, abilità e conoscenze attraverso attività, giochi e simulazioni. Lo *step* di **osservazione riflessiva**, invece, si basa sull'osservare, riflettere e interpretare le sensazioni e i comportamenti emersi durante l'esperienza attraverso la discussione e il *brainstorming*.

Alla riflessione segue la fase di **concettualizzazione astratta**, che ha lo scopo di produrre e schematizzare concetti e abilità estendendoli a situazioni esterne, sia lavorative sia personali, attraverso modelli, lezioni e diagrammi. Infine, durante la **sperimentazione attiva** si verificano le conoscenze e competenze acquisite in situazioni nuove attraverso simulazioni, questionari, *case studies* e laboratori.

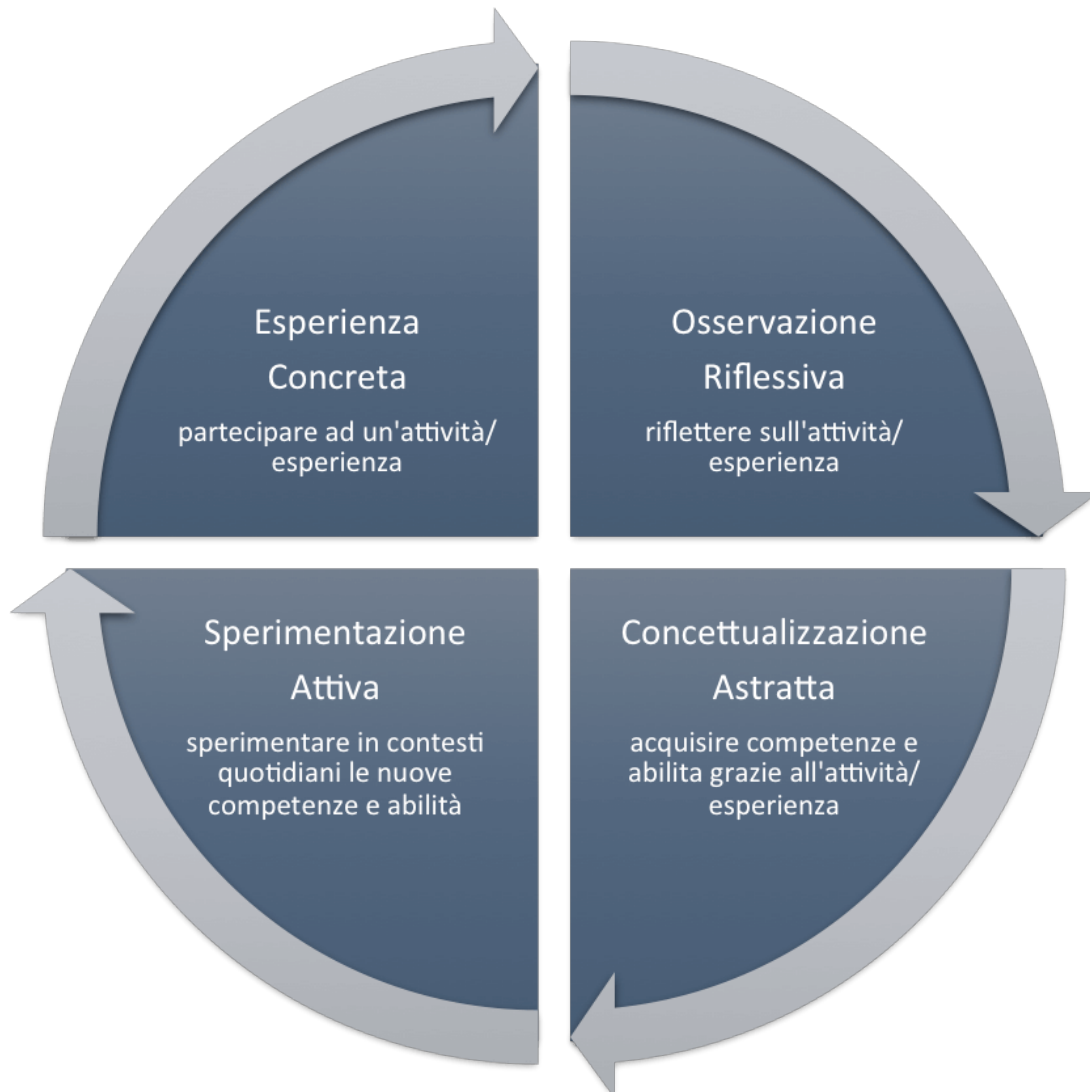
È importante sottolineare che quest'ultima fase si traduce in una nuova esperienza concreta. Infatti, le abilità acquisite producono nuovi modi di fare e di pensare, da sperimentare nella quotidianità, così che il ciclo possa ricominciare.

Ma cosa avviene a livello pratico durante le esperienze formative?

Durante la metafora della *cooking class*, per esempio, la cucina è un laboratorio di apprendimento con caratteristiche simili al contesto aziendale. Infatti, in entrambi è importante utilizzare correttamente le risorse, gestire i tempi, essere organizzati e metodici. I

partecipanti vivono la fase dell'esperienza concreta in cucina, testando le loro abilità ma anche le dinamiche di gruppo. Le fasi di osservazione riflessiva e di concettualizzazione astratta sono guidate da un facilitatore, che aiuta a riflettere e a interpretare comportamenti e sensazioni emersi, riportandoli a contesti quotidiani sia personali sia professionali. Infine, la fase di sperimentazione attiva può essere gestita attraverso simulazioni o questionari, che aiutino ad applicare e ad affinare le abilità e nozioni acquisite.

Attraverso le fasi del Ciclo di Kolb, le metafore della formazione esperienziale permettono di acquisire, sviluppare e migliorare abilità e competenze fondamentali in ambito lavorativo e personale.



Formazione Esperienziale

- ▶ **L'ARTE DI GESTIRE IL TEMPO E LE PRIORITÀ**
- ▶ **PADRONI DEL CAMBIAMENTO**
- ▶ **VENDERE LE PROPRIE COMPETENZE**